

REGOLAMENTI

DECISIONE N. 1025/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) La cooperazione tra l'Unione e la Repubblica del Kirghizistan si basa sull'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra ⁽²⁾ (APC), che è entrato in vigore nel 1999. L'Unione concede alla Repubblica del Kirghizistan il trattamento conforme al sistema delle preferenze generalizzate.

(2) L'economia kirghisa è stata colpita dalla crisi finanziaria internazionale nel 2009 e da un'esplosione di violenza interetnica nel giugno 2010. Tali avvenimenti hanno sconvolto le attività economiche, dando luogo a un sostanziale fabbisogno di spesa pubblica per la

ricostruzione e l'assistenza sociale e provocando ingenti disavanzi di bilancio e lacune finanziarie nei conti con l'estero.

(3) Nel corso di una conferenza d'alto livello dei donatori tenutasi a Bishkek il 27 luglio 2010, la comunità internazionale ha promesso aiuti d'emergenza per 1,1 miliardi di dollari USA allo scopo di sostenere la ripresa della Repubblica del Kirghizistan. In tale conferenza, l'Unione ha annunciato che provvederà a un'assistenza finanziaria per un massimo di 117,9 milioni di EUR.

(4) Il Consiglio, riunito nella formazione «Affari esteri», nelle conclusioni formulate il 26 luglio 2010 in merito alla Repubblica del Kirghizistan si è compiaciuto degli sforzi compiuti dal nuovo governo kirghiso per creare un quadro istituzionale democratico e ha esortato la Commissione a continuare ad assistere, anche sotto forma di nuovi programmi di assistenza, le autorità della Repubblica del Kirghizistan nell'attuazione del loro programma di riforme, e a contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile del paese.

(5) Il sostegno politico ed economico dell'Unione all'incipiente democrazia parlamentare della Repubblica del Kirghizistan invierebbe un segnale politico di forte sostegno dell'Unione alle riforme democratiche nell'Asia centrale, coerentemente con le politiche dell'Unione nei confronti della regione quali stabilite nella strategia dell'Unione per l'Asia centrale (2007-2013) e nelle conclusioni del Consiglio sull'Asia centrale del 25 giugno 2012.

(6) In linea con la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.1999, pag. 48.

⁽³⁾ Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

